

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIS MEDICATRIX NATURAE

Titolo I

Costituzione, scopi, adesione

Art. 1 (Denominazione e sede legale)

Ai sensi delle disposizioni del Codice civile in tema di Associazioni, e nel rispetto del Decreto Legislativo n.460/1997 in materia di Enti associativi, è costituita un'Associazione culturale denominata "VIS MEDICATRIX NATURAE". L'Associazione ha sede in Casale Marittimo (PI) in via delle venelle n.1 ed opera principalmente nel territorio della provincia di Pisa, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

La variazione della sede legale, all'interno del territorio provinciale, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi o sezioni secondarie, in Italia e all'estero, nonché potrà aderire ad Associazioni, enti o federazioni titolari di finalità analoghe.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopi e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della Naturopatia e delle discipline olistiche complessivamente considerate, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza e la pratica della Naturopatia e di ogni disciplina olistica, in funzione del raggiungimento del benessere psico – fisico di ciascun individuo, anche attraverso la fruizione di consulenze e trattamenti professionali e mediante l'impiego di prodotti naturali di eccellenza. In tal senso, l'Associazione intende diffondere i valori del benessere interiore, della consapevolezza salutistica e della corretta vita alimentare, coinvolgendo nelle proprie iniziative ed attività i rispettivi soci e la collettività.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri sui temi della Naturopatia e delle discipline olistiche;
- b) Organizzare corsi e moduli formativi per la conoscenza, l'approfondimento e la pratica della Naturopatia;
- c) Predisporre e realizzare trattamenti e consulenze in materia olistica, mediante l'intervento di operatori professionali;
- d) Individuare, acquisire e cedere prodotti naturali e alimentari di eccellenza, di difficile reperibilità, nonché beni e strumenti diretti al benessere psico – fisico di ogni individuo; e) Acquisire, catalogare, redigere, pubblicare e cedere materiali didattici, anche di carattere elettronico e audiovisivo, in materia di Naturopatia, Olistismo e crescita interiore; f) Organizzare itinerari guidati presso luoghi di studio e di pratica in ambito olistico e della salute naturale;
- g) Organizzare eventi e manifestazioni per la sensibilizzazione delle materie della Naturopatia, dell'Olistismo e della salute naturale;
- h) Collaborare con scuole ed istituti di Naturopatia, ai fini del raggiungimento e del mantenimento della salute personale e familiare;

i) Collaborare con altre Associazioni, enti ed organismi titolari di finalità analoghe, anche mediante l'organizzazione e la realizzazione di progetti e programmi comuni;

l) Collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.

m) Effettuare studi e ricerche quantistiche di bioenergetica e biorisonanza olistica.

L'Associazione potrà, altresì, compiere attività economiche e commerciali, ausiliarie, sussidiarie e funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 (Soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. In ipotesi di adesione di ente giuridico, esso viene rappresentato all'interno dell'Associazione dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato. In caso di adesione di minore di età, la relativa domanda viene presentata dall'esercente la potestà. I soci minorenni non hanno diritto di voto.

Art. 4 (Categorie di soci)

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annuale. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di esserne a conoscenza e di prendere visione dei documenti civilistici e contabili, presso la sede legale, estraendone copia a proprie spese. Essi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 3 del presente statuto.

I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. Essi devono provvedere al versamento della quota associativa annuale e debbono partecipare alle attività dell'Associazione. I soci devono garantire un comportamento corretto e rispettoso all'interno dell'Associazione.

Art. 5 (Quota associativa)

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo provvede a ratifica della relativa notifica. La qualità di socio si perde:

a) per mancato pagamento della quota associativa, entro il 31 marzo di ciascun anno; b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7 (Diritti sociali)

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo II Organi sociali

Art. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art. 9 (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio ed è ammessa una sola delega per socio.

E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile ed è espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio

consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- approvare il programma delle attività sociali, presentato dal Consiglio Direttivo; - approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; - deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; - deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. In tali ipotesi, il Presidente provvede alla relativa convocazione entro i successivi trenta giorni. La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza degli associati. Il voto segreto è, tuttavia, previsto per l'elezione degli organi sociali.

Per l'approvazione del bilancio, e per le questioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 (Competenze straordinarie)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e conservato all'interno del Libro dell'Assemblea dei soci.

Art. 13 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 (Competenze)

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo annuale, da sottoporre ad approvazione assembleare, unitamente a programma di attività;
- la determinazione della quota associativa annuale.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.15 (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta in forma scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.16 (Deliberazioni)

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione tra i soci indicati nella lista dei non eletti ovvero, in mancanza, tra gli associati. Il socio cooptato o nominato viene ratificato nella prima Assemblea ordinaria successiva. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano senza ritardo l'Assemblea ordinaria per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati, nominati o eletti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo vigente.

Art.17 (Presidente, Vice Presidente e Segretario)

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno

tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Segretario provvede a redigere e sottoscrivere i verbali assembleari e consiliari, conserva i Libri sociali dell'Associazione e provvede agli adempimenti amministrativi e contabili.

Titolo III Patrimonio sociale

Art. 18 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali da persone fisiche e imprese;
- contributi da parte di enti pubblici;
- corrispettivi da rapporti convenzionati;
- donazioni, lasciti, eredità e legati;
- entrate da cessioni di beni e/o da prestazioni di servizi rese nei confronti di associati e di terzi, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi.

Art. 19 (Bilancio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.20 (Divieto di distribuzione)

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Titolo IV Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.



P. B. Maresca R. R. R.